

(“Gazzetta ufficiale” no. 51 del 19.05.2000 e no. 56 del 06.06.2000 – rettifica)

CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

In base all’articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Croazia, viene emanato il

DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLA LEGGE SULL’USO DELLA LINGUA E DELLA SCRITTURA DELLE MINORANZE NAZIONALI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Viene promulgata la Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, emanata dalla Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica di Croazia alla seduta dell’11 maggio 2000.

No: 01-081-00-1513/2
Zagabria, 16 maggio 2000

Il Presidente della Repubblica di Croazia
Stjepan Mesić, m. p.

**LEGGE SULL’USO DELLA LINGUA E DELLA SCRITTURA DELLE MINORANZE NAZIONALI
NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA**

I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

Con la presente Legge vengono regolate le condizioni relative all’uso ufficiale della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali, con le quali viene assicurata la pariteticità con la lingua croata e i caratteri latini, conformemente alla legge.

Articolo 2

(1) Con la presente Legge non si modificano né si aboliscono i diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali acquisiti in base ad accordi internazionali che la Repubblica di Croazia ha sottoscritto.

(2) Con la presente Legge non si modificano né si aboliscono i diritti all’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali acquisiti in base alle prescrizioni che venivano applicate fino all’entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 3

(1) Le disposizioni della presente Legge non vengono applicate nei procedimenti presso gli organismi centrali dell’amministrazione statale, i tribunali commerciali, il tribunale amministrativo, il tribunale superiore per le trasgressioni, la Corte suprema della Repubblica di Croazia, la Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, nonché presso altri organismi centrali dell’autorità statale, se con la Legge costituzionale, la presente o altra legge non è stabilito diversamente.

(2) Le disposizioni della presente Legge non vengono applicate all’evidenza ufficiale e ai documenti pubblici che servono per uso all’estero, se con una legge speciale non è stabilito diversamente.

II. CONDIZIONI PER L’USO UFFICIALE PARITETICO DELLA LINGUA E DELLA SCRITTURA
DELLE MINORANZE NAZIONALI

Articolo 4

(1) L’uso ufficiale paritetico della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali si attua conformemente alle disposizioni della Legge costituzionale sui diritti e le libertà dell’uomo e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia, della Convenzione quadro per la

protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa e della presente Legge, alle seguenti condizioni:

1. quando gli appartenenti ad una singola minoranza nazionale nel territorio del comune o della città costituiscono la maggioranza degli abitanti, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti e le libertà dell'uomo e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia, alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa e alla presente Legge;

2. quando tale diritto è previsto dagli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di Croazia;

3. quando tale diritto è stato stabilito dallo statuto dei comuni e delle città, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti e le libertà dell'uomo e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia, alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa e alla presente Legge;

4. quando tale diritto, rispetto al lavoro dei propri organismi, nell'ambito dell'autogoverno, è stato stabilito dallo statuto della regione, sul territorio della quale nei singoli comuni e nelle singole città è in uso ufficiale paritetico la lingua e scrittura della minoranza nazionale.

(2) Per la realizzazione dell'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, ai sensi del comma 1, punto 1, del presente articolo, vengono utilizzati i dati del censimento avvenuto immediatamente prima della regolazione di questa materia con lo statuto del comune oppure della città.

Articolo 5

(1) Nel territorio del comune, della città o della regione l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale viene attuato:

1. nelle attività degli organismi rappresentativi ed esecutivi del comune, della città o della regione;

2. nel procedimento dinanzi agli organismi amministrativi del comune, della città o della regione;

3. nel procedimento dinanzi agli organismi dell'amministrazione statale di primo grado, dinanzi alle unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, tribunali di primo grado, procure della Repubblica, avvocature di Stato di primo grado, notai e persone giuridiche con poteri pubblici, autorizzati a procedere nel territorio del comune o della città che hanno introdotto nell'uso ufficiale paritetico la lingua e scrittura della minoranza nazionale.

(2) Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, renderanno possibile l'uso e riconosceranno la validità degli atti legali privati, redatti nel territorio della Repubblica di Croazia, anche quando sono scritti nella lingua e scrittura della minoranza nazionale.

Articolo 6

(1) L'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale di regola viene introdotto per tutto il territorio del singolo comune o della singola città.

(2) Ad eccezione del comma 1 del presente articolo, l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale può venir introdotto soltanto in una data località sul territorio del comune o della città, quando tale uso si può prevedere con lo statuto anche in ambito più ridotto dei diritti stabiliti con la presente Legge, ma non si può escludere il diritto a servirsi della propria lingua nei procedimenti dinanzi agli organismi di cui all'articolo 5, punto 3, della presente Legge, nonché il diritto all'ottenimento dei documenti pubblici anche nella lingua e nella scrittura della minoranza nazionale.

Articolo 7

I comuni, le città e le regioni, nonché gli organismi statali di cui all'articolo 5, punto 3, della presente Legge, redigono gli originali di tutti gli atti, delle prescrizioni e dei documenti in lingua croata e in caratteri latini.

A) Uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale negli organismi rappresentativi ed esecutivi e nel procedimento dinanzi agli organismi amministrativi dei comuni, delle città e delle regioni

Articolo 8

(1) Nei comuni, nelle città e nelle regioni dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, l'attività dei consigli e delle giunte comunali e cittadine, nonché delle assemblee e giunte regionali, viene svolta in lingua croata e caratteri latini e nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, che sono ufficiali e paritetiche.

(2) Nei comuni, nelle città e nelle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, viene assicurata in forma bilingue o plurilingue:

1. la scritta del testo dei timbri e stampiglie a caratteri della stessa grandezza;
2. la scritta sulle insegne degli organi rappresentativi, esecutivi e amministrativi dei comuni, delle città e delle regioni, nonché delle persone giuridiche con poteri pubblici, a caratteri della stessa grandezza;
3. la scritta dell'intestazione degli atti a caratteri della stessa grandezza.

(3) Il consigliere, il membro della giunta oppure il cittadino nei comuni, nelle città e nelle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, ha il diritto gli venga assicurato in forma bilingue o plurilingue:

1. l'invio dei materiali per la seduta del consiglio e della giunta cittadina o comunale, nonché dell'assemblea e della giunta regionale;
2. la stesura del verbale e la pubblicazione delle conclusioni;
3. la pubblicazione degli avvisi ufficiali e inviti degli organismi rappresentativi, esecutivi e amministrativi dei comuni, delle città e delle regioni, nonché dei materiali per le sedute degli organismi rappresentativi ed esecutivi.

Articolo 9

I comuni, le città e le regioni, dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, assicureranno ai cittadini il diritto:

1. ai documenti pubblici bilingui o plurilingui,
2. alla stampa dei moduli ad uso ufficiale bilingui o plurilingui.

Articolo 10

(1) Nei comuni e nelle città dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, verranno scritti a caratteri della stessa grandezza, bilingui o plurilingui:

1. la segnaletica e altre indicazioni stradali;
2. le denominazioni di vie e piazze;
3. le denominazioni di luoghi e località geografiche.

(2) Lo statuto del comune o della città dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, prescriverà l'ottenimento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo su tutto il territorio o nelle singole località, nonché se e per quali luoghi l'uso del nome tradizionale del luogo o della località.

(3) Lo statuto del comune o della città può prescrivere, sul territorio dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, che le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività pubbliche possono scrivere le denominazioni bilingui e plurilingui.

Articolo 11

Nei procedimenti di primo e secondo grado dinanzi agli organismi amministrativi dei comuni, delle città e delle regioni, gli appartenenti alle minoranze nazionali, la cui lingua e scrittura è in uso ufficiale e paritetico, hanno gli stessi diritti come nei procedimenti dinanzi agli organismi dell'amministrazione statale di primo grado.

B) Uso ufficiale paritetico della lingua e della scrittura della minoranza nazionale nel procedimento dinanzi agli organismi dell'amministrazione statale di primo grado e alle persone giuridiche con poteri pubblici

Articolo 12

(1) Gli organismi dell'amministrazione statale di primo grado, le unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, i tribunali di primo grado, le procure della Repubblica e le avvocature di Stato di primo grado, i notai e le persone giuridiche con poteri pubblici, autorizzati a procedere nel territorio dove accanto alla lingua croata e i caratteri latini si usa ufficialmente e pariteticamente la lingua e la scrittura della minoranza nazionale, hanno l'obbligo di informare la parte proveniente dal territorio del comune o della città che ha introdotto l'uso ufficiale paritetico della lingua e della scrittura della minoranza nazionale, del diritto all'uso della lingua e scrittura della minoranza nazionale nel procedimento, nonché di introdurre nel verbale la dichiarazione relativa alla lingua e scrittura che la parte userà nel procedimento.

(2) Se nel procedimento non venisse redatto il verbale, la dichiarazione della parte in merito alla lingua che intende usare, oppure alla richiesta di rilascio di documenti bilingui, verrà inclusa nell'atto quale annotazione d'ufficio.

Articolo 13

(1) Nei comuni, nelle città e nelle regioni dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e della scrittura della minoranza nazionale, il primo atto scritto nel procedimento viene inviato alla parte in lingua croata e caratteri latini e nella lingua e scrittura in uso ufficiale e paritetico della minoranza nazionale.

(2) La lingua e scrittura utilizzati nel primo atto consegnato o comunicato dalla parte interessata viene considerata la lingua e scrittura che la parte userà nel procedimento.

Articolo 14

(1) Se la parte nel procedimento dichiara di voler usare la lingua e la scrittura della minoranza nazionale nell'uso ufficiale paritetico, l'organismo che dirige il procedimento ha l'obbligo, in armonia con le disposizioni procedurali, di assicurare la partecipazione della parte al procedimento in lingua e scrittura usata dalla minoranza nazionale.

(2) Le copie degli atti nei procedimenti dove le parti hanno richiesto l'uso della lingua e scrittura della minoranza nazionale, si consegnano alla parte interessata oltre che in lingua croata e caratteri latini, anche nella lingua e scrittura che la parte usa nel procedimento.

Articolo 15

(1) Se le parti nel procedimento si sono dichiarate di voler usare due o più lingue e scritture nell'uso ufficiale paritetico della minoranza nazionale, nel procedimento si useranno, accanto alla lingua croata e i caratteri latini, la lingua e scrittura concordate dalle parti interessate.

(2) Se non si raggiungesse l'accordo di cui al comma 1 del presente articolo, nel procedimento verrà usata la lingua e scrittura utilizzata dalla maggioranza delle parti nel suddetto procedimento, assicurando un interprete per le altre parti e per gli altri partecipanti al procedimento. Se nemmeno in questo modo si può assicurare l'uso della lingua e della scrittura della minoranza nazionale, il procedimento si terrà soltanto in lingua croata e caratteri latini, assicurando l'interprete.

(3) Le modalità per stabilire l'uso della lingua e della scrittura nella quale si svolgerà il procedimento, si verbalizzano oppure nell'atto viene registrata l'annotazione d'ufficio, se nel procedimento non venisse redatto il verbale.

Articolo 16

(1) Gli organismi dell'amministrazione statale di primo grado, le unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, i tribunali di primo grado, le procure della Repubblica e le avvocature di Stato di primo grado, i notai e le persone giuridiche con poteri pubblici hanno l'obbligo di consegnare alle parti e agli altri partecipanti al procedimento tutti gli atti, oltre che in lingua croata e caratteri latini, anche nella lingua e scrittura della minoranza nazionale nell'uso ufficiale e paritetico, e che la parte, ossia gli altri partecipanti usano nel procedimento.

(2) La parte e gli altri partecipanti al procedimento, a loro scelta, presentano i loro ricorsi in lingua croata e caratteri latini o nella lingua e scrittura che utilizzano e che è nell'uso ufficiale paritetico.

Articolo 17

Gli organismi dell'amministrazione statale di primo grado, le unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, i tribunali di primo grado, le procure della Repubblica e le avvocature di Stato di primo grado e le persone giuridiche con poteri pubblici inviano alle parti decreti, ricorsi ed altri atti relativi al procedimento di secondo grado, in lingua croata e caratteri latini, come pure nella lingua e scrittura usate nel procedimento di primo grado.

Articolo 18

(1) Gli organismi dell'amministrazione di primo grado, le unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, i tribunali di primo grado, le procure della Repubblica e le avvocature di Stato di primo grado, i notai e le persone giuridiche con poteri pubblici che hanno i propri uffici e sezioni nei comuni, nelle città e nelle regioni in cui vige l'uso ufficiale paritetico, oltre alla lingua

croata e caratteri latini, la lingua e scrittura della minoranza nazionale, in lingua croata e caratteri latini e su richiesta del cittadino in forma bilingue o plurilingue:

1. rilasciano documenti pubblici,
2. stampano moduli ad uso ufficiale.

(2) Gli organismi dell'amministrazione di primo grado, le unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, i tribunali di primo grado, le procure della Repubblica e le avvocature di Stato di primo grado, i notai e le persone giuridiche con poteri pubblici che hanno i propri uffici e sezioni nei comuni, nelle città e nelle regioni in cui vige l'uso ufficiale paritetico, oltre alla lingua croata e caratteri latini, la lingua e scrittura della minoranza nazionale, in forma bilingue o plurilingue:

1. scrivono il testo del timbro e stampiglie a caratteri della stessa grandezza;
2. scrivono insegne;
3. scrivono l'intestazione degli atti a caratteri della stessa grandezza.

Articolo 19

(1) Gli organismi che svolgono il procedimento di secondo grado, usano la lingua croata e i caratteri latini.

(2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, se dinanzi all'organismo di secondo grado si presentassero le parti che nel procedimento di primo grado usavano la lingua e scrittura della minoranza nazionale nell'uso ufficiale paritetico, il procedimento si svolgerà secondo le medesime procedure del primo grado.

Articolo 20

Le persone giuridiche autorizzate ad espletare gli affari degli appartenenti alla minoranza nazionale possono usare soltanto la lingua e la scrittura della minoranza nazionale nei rapporti reciproci diretti.

III. ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Articolo 21

(1) Gli organismi dell'amministrazione di primo grado, le unità organizzative degli organismi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, i tribunali di primo grado, le procure della Repubblica e le avvocature di Stato di primo grado, i notai e le persone giuridiche con poteri pubblici, nonché i comuni, le città e le regioni dove vige l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, assicureranno un numero adeguato di impiegati che possano svolgere i procedimenti e intraprendere le azioni necessarie anche nella lingua e scrittura della minoranza nazionale che è nell'uso ufficiale e paritetico.

(2) Nelle relazioni sul lavoro svolto e nel risolvere gli atti, gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, hanno l'obbligo di indicare in modo particolare il numero di pratiche svolte nella lingua e scrittura della minoranza nazionale nell'uso ufficiale paritetico.

Articolo 22

I mezzi per l'attuazione della presente Legge e delle prescrizioni emanate in base alla stessa si assicurano nel bilancio statale della Repubblica di Croazia dal 1 gennaio 2001.

Articolo 23

(1) L'attuazione della presente Legge viene controllata dall'organismo centrale dell'amministrazione statale, autorizzato al monitoraggio dell'applicazione della legge con cui viene stabilito l'assetto dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale.

(2) Se gli organismi esecutivi o amministrativi dei comuni, delle città e delle regioni che hanno introdotto l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, procedessero contrariamente alle disposizioni della presente Legge, il dirigente dell'organismo di cui al comma 1 del presente articolo richiederà dall'organismo rappresentativo di esaminare la situazione e di intraprendere delle misure per il procedimento legale degli organismi esecutivi e amministrativi, nonché di intraprendere altre misure conformemente alla legge.

Articolo 24

Se il comune, la città o la regione non stabilissero con lo statuto l'uso della lingua e scrittura della minoranza nazionale, e fossero tenuti a farlo in base alle disposizioni della presente Legge, ossia lo

stabilissero contrariamente alle disposizioni della presente Legge, il dirigente dell'organismo centrale dell'amministrazione statale di cui all'articolo 23 della presente Legge sospenderà l'attuazione dello statuto, ossia alcune sue disposizioni, disporrà l'applicazione diretta della legge e presenterà al Governo della Repubblica di Croazia una proposta di apertura del procedimento di valutazione della costituzionalità e legalità dello statuto o di altro atto generale del comune, della città o della regione, conformemente alla legge.

Articolo 25

Se non si applicasse l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale nei comuni, nelle città o nelle regioni in cui è stato introdotto, ossia se tale applicazione si realizzasse contrariamente alle disposizioni della presente Legge dinanzi agli organi che hanno l'obbligo di attuare l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, questo rappresenterebbe una sostanziale violazione del procedimento.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 26

(1) Il dirigente dell'organismo centrale dell'amministrazione statale, autorizzato a controllare l'applicazione della presente Legge, può emanare prescrizioni dettagliate sulle modalità d'applicazione della presente Legge da parte degli organismi giudiziari, dell'amministrazione statale, degli organismi dei comuni, delle città e delle regioni, nonché delle persone giuridiche con poteri pubblici.

(2) Le disposizioni delle prescrizioni sublegali verranno conformate alle disposizioni della presente Legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

Articolo 27

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, punto 1, e comma 2 della presente Legge non verranno applicate fino alla pubblicazione dei risultati ufficiali del primo censimento della popolazione dopo l'entrata in vigore della presente Legge, ma in tutti i comuni e tutte le città verrà applicata la disposizione dell'articolo 4, comma 1, punti 2 e 3 della presente Legge.

Articolo 28

I comuni, le città e le regioni hanno l'obbligo di conformare i loro statuti alle disposizioni della presente Legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima e di avviarli, senza rinvio, all'organismo centrale dell'amministrazione statale, autorizzato a controllare l'applicazione della presente Legge.

Articolo 29

Con l'entrata in vigore della presente Legge cessa di vigere l'Ordinanza sulle modalità e sulle condizioni per l'uso della lingua e della scrittura delle nazionalità nel procedimento dinanzi agli organi dell'amministrazione e alle organizzazioni con poteri pubblici ("Gazzetta ufficiale" no. 5/81).

Articolo 30

La presente Legge entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale".

Classe: 016-01/00-01/01
Zagabria, 11 maggio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA
Il Presidente della Camera dei deputati del Parlamento della
Repubblica di Croazia
Zlatko Tomčić, m. p.